

**Statuto
del
Partito
comunista
italiano**

**XIII Congresso del P.C.I.
Milano, 13-17 Marzo 1972**

PREAMBOLO

Il Partito comunista italiano è l'organizzazione politica d'avanguardia della classe operaia e di tutti i lavoratori, i quali, nello spirito della Resistenza e dell'internazionalismo proletario e nella realtà della lotta di classe, lottano per l'indipendenza e la libertà del paese, per l'edificazione di un regime democratico e progressivo, per la eliminazione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, per la libertà e la valorizzazione della personalità umana, per la pace tra i popoli: per il socialismo.

Il Partito comunista italiano si costituì nel 1921, al Congresso di Livorno, sulla base delle esperienze del movimento operaio italiano, degli insegnamenti di Marx e di Lenin e con l'impulso dato al movimento operaio mondiale dalla Rivoluzione d'Ottobre. Esso raggruppò nelle proprie file la parte più avanzata del Partito socialista italiano, di cui raccolse le migliori tradizioni. Con la sua costituzione il Partito comunista italiano diede ai lavoratori, agli uomini di pensiero, alle masse degli sfruttati, una guida ideale politica ed organizzativa nella lotta per la libertà e per il socialismo. Il Partito comunista italiano, animato e guidato dagli insegnamenti e dall'esempio di Antonio Gramsci e di Palmiro Togliatti, ha resistito coraggiosamente alla criminale tirannia fascista, l'ha combattuta in tutti i modi all'interno del paese e sui campi

di battaglia, dove il fascismo portava il suo attacco alla libertà e alla indipendenza dei popoli; ha promosso contro il fascismo e l'invasore hitleriano la unità popolare antifascista e nazionale, ha partecipato in modo decisivo alla direzione e alla vittoria della Guerra di liberazione.

Liberato il paese e liquidato il regime fascista, il Partito comunista italiano è stato ed è alla testa delle masse popolari per rinnovare gli istituti politici economici e sociali dell'Italia. Si è battuto perché la nuova Costituzione repubblicana si ispirasse ai principi della Resistenza.

Spezzata, per iniziativa della reazione italiana e straniera, l'unità delle forze popolari e patriottiche che avevano assicurato la vittoria contro il fascismo e lo straniero, il Partito comunista italiano non ha mai cessato di agire per realizzare la più ampia unità e collaborazione tra tutti i lavoratori e i democratici, per salvaguardare i valori della Resistenza e attuare i principi della Costituzione, per difendere la pace, la libertà e i diritti del lavoro.

Il Partito comunista italiano vive, lotta e si sviluppa mantenendo in modo permanente ed allargando il contatto politico ed organizzativo con la classe operaia, con gli intellettuali, con i lavoratori dei campi, con gli artigiani, i piccoli e medi commercianti e imprenditori, con i professionisti, gli impiegati e i tecnici, con i giovani e con le donne, con tutte le forze progressive della società. Il Partito comunista italiano interpreta ed esprime, assieme agli interessi concreti ed immediati, le aspirazioni politiche e ideali della grande maggioranza del popolo ad una società nuova, liberata dallo sfruttamento e che avanzi, nella libertà e nella giustizia sociale, verso il socialismo. Esso, mentre avanza su una via autonoma e nazionale — la via italiana al socialismo —, attinge alla ricca e multiforme esperienza del movimento operaio internazionale, dell'Unione sovietica, della Cina popolare e di tutti i paesi di nuova democrazia e partecipa allo scambio di esperienze con i partiti comunisti e operai di tutto il mondo.

Il Partito comunista si batte per la pace e la pacifica coesistenza, su una base di libertà e di uguaglianza, tra tutti i popoli.

Chi entra nelle file del Partito comunista italiano si assume l'impegno di partecipare a questa grande e nobile azione diretta ad emancipare il popolo italiano e l'umanità dallo sfruttamento capitalistico, dalla servitù dei signori della terra e dall'oppressione nazionale. Per operare efficacemente a questo scopo sono indispensabili unità di sforzi, fermezza di direzione, spirito di abnegazione e di sacrificio, consapevolezza, combattività. L'organizzazione del Partito comunista italiano è concepita in modo da poter soddisfare al massimo queste esigenze. Essa è volontaria, unitaria, basata sul fondamentale principio del centralismo democratico. Tutti i suoi membri sono impegnati alla lotta per gli ideali e per l'applicazione della linea politica fissata dai congressi e dagli organismi dirigenti del partito.

Lo Statuto regola la vita interna del partito, il buon funzionamento di ogni sua istanza, il modo di lavoro e di collaborazione di tutti i suoi militanti. Rispettando e facendo rispettare lo Statuto, si contribuisce a fare di milioni di singoli militanti una grande forza, unita e democratica, combattiva, una forza che si muove sicura per realizzare gli obiettivi e il programma del partito.

Conoscere, rispettare e far rispettare lo Statuto è dovere imprescindibile di ogni iscritto e di ogni organizzazione del partito.

I - DEL PARTITO

1. — Gli operai, i lavoratori e gli intellettuali di avanguardia italiani che operano in modo conseguente per il rinnovamento socialista della società italiana formano una organizzazione di lotta volontaria e democratica: il Partito comunista italiano.

2. — La domanda di iscrizione

Possono iscriversi al Partito comunista italiano i cittadini che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età e che — indipendentemente dalla razza, dalla fede religiosa e dalle convinzioni filosofiche — accettino il programma politico del partito e si impegnino: a operare per realizzarlo, ad osservare lo Statuto, a lavorare in una organizzazione di partito, a pagare regolarmente la tessera e le quote, a versare il proprio contributo per la stampa del partito.

Il cittadino che vuole iscriversi al Partito comunista italiano ne fa domanda al Comitato direttivo della cellula del luogo di lavoro dove è occupato, o al Comitato direttivo dell'organizzazione di partito del territorio dove egli abita. Il richiedente deve essere presentato da un iscritto che ne garantisca l'onestà politica e morale.

I giovani appartenenti alla Federazione giovanile comunista che entrano nel partito sono presentati dal Comitato direttivo del proprio Circolo o Gruppo giovanile comunista o da un iscritto al partito.

3. — L'ammissione al partito

L'ammissione al partito è decisa dall'assemblea della cellula o della sezione a cui la domanda di iscrizione è rivolta o dai rispettivi Comitati direttivi. A chi chiede la iscrizione il Comitato direttivo della cellula o della sezione provvede a spiegare il programma e lo Statuto del partito. Il Comitato direttivo della sezione rilascia al nuovo iscritto la tessera assieme ad una copia del programma e dello Statuto del partito.

Per l'ammissione di coloro che hanno avuto cariche direttive importanti in altri partiti è necessario il parere del Comitato federale o, se si tratta di personalità di rilievo nazionale, del Comitato centrale. Per la riammissione di persona che sia già stata espulsa è necessario il parere favorevole della Commissione di controllo federale o centrale, a seconda dell'importanza del caso. Per coloro, invece, che siano stati radiati, è necessario il parere della organizzazione che decise la radiazione.

4. — Il trasferimento da un'organizzazione all'altra

Il militante del partito che cambia residenza deve darne comunicazione alla sezione della località dove si trasferisce e al Comitato direttivo della sezione in cui è iscritto. Questo provvede ad informare il Comitato direttivo della sezione di nuova residenza, a dare comunicazione dell'avvenuto trasferimento al proprio Comitato federale, e a rilasciare al compagno trasferito un documento di presentazione.

II - DEI DOVERI E DEI DIRITTI DEL MILITANTE

5. — I doveri

Ogni iscritto al partito ha il dovere di:

a) partecipare regolarmente alle riunioni e alle assemblee; essere attivo nella sua organizzazione di base; realizzare, nel proprio campo di attività, la politica del partito e le decisioni degli organismi dirigenti; dare il massimo contributo alla elaborazione politica, alle iniziative e al lavoro del partito.

b) accrescere continuamente la propria conoscenza della linea politica del partito e la propria capacità di lavorare per realizzarla; leggere, sostenere e diffondere il giornale e le pubblicazioni del partito; acquisire e approfondire (salve restando le disposizioni dell'articolo 2) la conoscenza del marxismo-leninismo e applicarne gli insegnamenti nella soluzione delle questioni concrete; essere attivo nelle organizzazioni di massa; conquistare nuove adesioni al programma e all'azione del partito; fare, con la parola e con l'esempio, opera continua di orientamento ideologico e politico e contribuire con una azione permanente alla conquista di nuovi militanti;

c) osservare la disciplina di partito. Ogni compagno ha il diritto di sostenere presso gli organismi del partito le proprie opinioni, anche se divergenti da quelle contenute nelle direttive di orientamento e di lavoro. Deve però, intanto, realizzare le direttive regolarmente adottate secondo il principio di subordinazione della minoranza alla maggioranza, del singolo alla organizzazione, dell'organizzazione inferiore, alla superiore, principio che assicura l'assoluta unità nell'azione.

d) essere franco con il partito, leale e fraterno con i compagni e i lavoratori; coerente con le opinioni, i principi, gli ideali professati; cittadino esemplare;

e) esercitare la critica e l'autocritica per migliorare l'attività propria e del partito; lottare, nelle istanze del partito, contro le deficienze, le violazioni della democrazia e delle norme statutarie, le manifestazioni di burocratismo e di qualsiasi altra deviazione nell'orientamento politico e nel costume; far pervenire le proprie osservazioni critiche e proposte agli organismi direttivi di ogni grado, che sono tenuti a prenderle in considerazione;

f) difendere il partito da ogni attacco; non divulgare le questioni riservate di partito;

g) i membri del partito devono essere iscritti alle organizzazioni di fabbrica e di categoria rispondenti alle proprie attività professionali. I membri del partito che militano nelle organizzazioni sindacali, cooperative, combattentistiche, sportive, culturali, ricreative, ecc.; le donne comuniste che militano nelle organizzazioni femminili democratiche, devono essere d'esempio a tutti gli altri associati nella lotta per il raggiungimento degli obiettivi delle organizzazioni stesse; devono rispettare e difendere l'autonomia e la democrazia interna delle organizzazioni di massa.

6. — I diritti

Ogni iscritto al partito ha il diritto di:

a) eleggere gli organismi dirigenti di partito ed esservi eletto se in possesso dei requisiti richiesti;

b) contribuire alla elaborazione della linea politica e delle decisioni del partito e della propria organizzazione, partecipando alle discussioni nelle assemblee, esercitando il diritto di voto e intervenendo nei dibattiti aperti sulla stampa di partito;

c) conoscere i rilievi, le critiche e gli addebiti che vengono mossi alla sua attività e alla sua condotta e far

valere le proprie ragioni, appellarsi all'assemblea della organizzazione e alle istanze superiori di partito, in caso di sanzioni ritenute ingiustificate o eccessive;

d) rivolgere critiche, nelle istanze di partito, a qualsiasi dirigente ed a qualsiasi organizzazione di partito, per deficienze, errori, episodi di malcostume riscontrati e segnalare i casi più gravi agli organismi superiori;

e) esercitare liberamente attività di ricerca filosofica, scientifica, artistica e culturale;

f) uscire dal partito presentando le dimissioni. In questo caso il segretario della organizzazione cui appartiene il dimissionario deve tentare un chiarimento con il compagno in questione. Se le dimissioni sono mantenute, esse devono essere comunicate all'assemblea dell'organizzazione; questa può accettarle o respingerle. In caso di motivi particolari di indegnità politica o morale, la presentazione delle dimissioni non esclude l'adozione di provvedimenti di espulsione.

III - CELLULE, SEZIONI, FEDERAZIONI

7. — Il partito è organizzato in cellule, sezioni e federazioni.

8. — L'Assemblea

L'Assemblea di cellula e, dove la sezione non è suddivisa in cellule, l'Assemblea di sezione, è l'istanza fondamentale dove il militante comunista esercita i suoi diritti e assume i suoi impegni di lavoro e di lotta.

9. — La Cellula

La Cellula è l'organizzazione di base del partito. Essa comprende al minimo cinque iscritti ed è costituita, d'intesa con il Comitato direttivo di sezione, sul luogo di lavoro, nei centri di vita culturale e associata, oppure su basi territoriali. Può essere ammessa, previo consenso della federazione, la costituzione di cellule di categoria.

Nei luoghi di lavoro, nei quali il numero degli iscritti al partito è elevato, si possono costituire più cellule.

I membri del partito hanno il compito preminente di partecipare all'attività della cellula del proprio luogo di lavoro. Essi sono anche tenuti a contribuire all'attività della organizzazione del proprio luogo di abitazione, in qualità di membri aggregati.

La cellula costituita su basi territoriali comprende i comunisti che non sono iscritti in cellule di luogo di lavoro o di centri di vita culturale e associata.

Le donne iscritte al partito sono organizzate in cellule miste tanto sul luogo di lavoro o di centro di vita culturale e associata che su base territoriale.

Solo in casi eccezionali è ammessa la costituzione di cellule femminili.

10. — Il Comitato politico di fabbrica o di azienda

Nei luoghi di lavoro, nelle aziende e negli istituti dove esistono più cellule, non inquadrati nelle sezioni di azienda, ma facenti capo alla sezione territoriale, un Comitato politico, eletto dai comitati direttivi delle cellule, promuove e dirige la iniziativa e la attività del partito in tutta la fabbrica, azienda o istituto.

11. — La Sezione

L'organizzazione di partito immediatamente superiore alla cellula è la Sezione, la quale può essere territoriale

o di azienda. Essa è costituita dalle cellule esistenti nella sua giurisdizione. La Sezione deve tendere ad avere una sede permanente, la quale deve essere luogo di riunione e di attività dei comunisti e centro di vita politica, culturale, educativa, ricreativa e assistenziale per tutti i lavoratori della località.

Essa deve promuovere, dirigere e coordinare la attività dei comunisti in ogni campo dell'azione politica di massa nei centri della vita produttiva, culturale e associativa che esistono nell'ambito della sua giurisdizione.

12. — La Federazione

La Federazione è costituita da tutte le cellule e sezioni esistenti nel suo territorio. Di regola la Federazione è provinciale. Il Comitato centrale può promuovere o autorizzare la costituzione o la fusione di federazioni la cui circoscrizione non coincide con la provincia. Il Comitato centrale può inoltre autorizzare la costituzione di federazioni del partito tra i lavoratori italiani emigrati all'estero.

IV - I COMITATI COMUNALI, CITTADINI E DI ZONA

13. — Compiti degli organismi decentrati

Nell'ambito delle federazioni i Comitati comunali, i Comitati cittadini e i Comitati di zona hanno compiti di elaborazione, di stimolo e di direzione dell'iniziativa politica nel comune, nella città o nella zona, sotto la direzione del Comitato federale, nel quadro della politica generale del partito. Essi rispondono dinanzi alle assemblee che li eleggono e al Comitato federale dell'attuazione della linea politica del partito.

14. — Il Comitato comunale

Nei comuni e nelle città dove esistono più sezioni, si costituisce un Comitato comunale o cittadino eletto di norma annualmente dalla assemblea dei delegati dei congressi delle sezioni, o da delegazioni nominate dalle sezioni in rapporto al numero degli iscritti.

Eccezioni e deroghe a questa norma sono decise dai Comitati federali. Per le città che siano sede di Comitato federale sono ammesse solo con l'autorizzazione della Direzione del partito.

15. — Comitati di zona (o di settore)

Nelle zone di provincia comprendenti più comuni e di città dove esistono più sezioni e dove ci sono le necessarie condizioni si costituiscono i Comitati di zona.

Il Comitato di zona viene eletto di norma annualmente dall'assemblea dei rappresentanti o dei delegati delle organizzazioni di base esistenti nella zona, secondo le norme fissate dal Comitato federale.

V - IL COMITATO REGIONALE

16. — Compiti dei Comitati regionali

I Comitati regionali hanno il compito di attuare, nella regione, la linea generale del partito, e in questo quadro di elaborare la politica del partito a livello regionale, esercitando a tutti gli effetti la direzione e il controllo sulla sua attuazione. Essi costituiscono il tramite principale attraverso cui gli organi dirigenti nazionali si collegano con le organizzazioni periferiche e le dirigono,

ferma restando la necessità di collegamenti diretti del centro nazionale con le federazioni.

I Comitati regionali congiungono in sé la duplice funzione e caratteristica di organi decentrati della direzione nazionale e di organi democraticamente espressi dalle organizzazioni della regione.

Il Comitato regionale elegge il segretario, la segreteria e può eleggere un organo direttivo; organizza il suo lavoro in modo da assicurare la direzione e il coordinamento dell'iniziativa del partito in tutti i campi dell'attività politica regionale. Il Comitato Regionale coordina e dirige l'attività del gruppo consigliare regionale.

17. — Elezione dei Comitati regionali

I Comitati regionali sono eletti, di norma, da conferenze regionali biennali, la cui composizione deve rispettare le proporzioni degli iscritti alle varie federazioni. I delegati sono nominati dai Comitati federali e dalle Commissioni federali di controllo in seduta comune secondo norme concordate con la Direzione del partito.

La preparazione delle conferenze regionali può anche avvenire attraverso congressi di sezione, secondo norme concordate con la Direzione del Partito. In questo caso la conferenza regionale può essere composta da delegati eletti direttamente dai congressi di sezione o da delegati eletti da conferenze provinciali o di zona, costituite da delegati eletti dai congressi di sezione, e deve aver luogo in tempi che non coincidano con la preparazione del congresso nazionale del Partito.

VI - I GIOVANI COMUNISTI

18. — La Federazione giovanile comunista italiana

I giovani comunisti si organizzano nella Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI). Questa provvede

alla propria direzione eleggendo democraticamente a tutte le istanze i propri organismi di direzione e di controllo.

La FGCI provvede a coordinare la propria attività con quella del partito. Questo nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi direttivi della Federazione giovanile comunista, ed accoglie nei propri i rappresentanti di essa.

VII - DELLA VITA INTERNA E DELLA DEMOCRAZIA DEL PARTITO

19. — Il centralismo democratico

La vita interna del Partito comunista è retta dai principi del centralismo democratico. Questo significa che:

a) ogni istanza di partito, nello svolgere la propria attività, deve rispettare la democrazia di partito, cioè favorire l'attività e l'iniziativa di tutti i militanti; mantenere vivo e permanente il legame tra gli organismi dirigenti e la base, fra le istanze superiori e quelle inferiori;

b) tutti gli organismi dirigenti devono essere eletti democraticamente e funzionare e decidere in modo collegiale, fermo restando che la direzione collegiale non annulla la responsabilità individuale;

c) gli organismi dirigenti sono responsabili verso l'assemblea o istanza che li ha eletti e a queste devono rendere conto periodicamente della loro attività; gli organismi dirigenti sono convocati dalla Segreteria o a richiesta di un terzo dei loro membri;

d) i singoli componenti degli organismi dirigenti di sezione, di federazione e centrali sono revocabili per

decisione dell'assemblea comune dell'organo dirigente di cui fanno parte e del corrispondente organo di controllo;

e) la minoranza deve accettare e applicare le decisioni della maggioranza;

f) le decisioni degli organismi superiori sono obbligatorie per gli organismi inferiori;

g) non sono ammesse azioni che violano la linea politica e le norme dello Statuto, non è tollerata l'attività frazionistica né alcuna azione che possa rompere o minacciare l'unità e la disciplina del partito.

20. — La partecipazione dei militanti all'attività di direzione del partito

Ogni organizzazione del partito deve mantenere il più stretto legame con le masse popolari; deve studiare le esperienze delle masse, raccoglierne le molteplici aspirazioni, studiarle ed elaborarle e quindi tradurle in iniziativa e azione politica unitaria di massa.

A questo scopo ogni organizzazione deve:

a) discutere e risolvere, nello spirito della linea politica del partito, le questioni che ad essa si presentano o che le sono poste dagli organismi dirigenti;

b) studiare le questioni del movimento operaio nazionale e internazionale;

c) interessare a queste discussioni e a questo studio tutti i propri militanti.

21. — Le discussioni e consultazioni particolari

Tutte le questioni di partito debbono essere dibattute e risolte nell'ambito dell'organizzazione di partito: assemblee di cellula e di sezione, riunioni degli organismi dirigenti, riunioni di attivisti, congressi e conferenze.

Su determinate questioni di particolare importanza, ogni Comitato federale, ogni Comitato regionale, il Comitato centrale, prima di prendere una decisione, deve cercare di avere la collaborazione e conoscere l'opinione di una cerchia più larga di compagni. A questo scopo si può aprire una discussione pubblica sulla stampa di partito o interpellare, nei modi che si riterranno più appropriati, le organizzazioni e i compagni che più possono contribuire a chiarire la questione. Sui risultati di queste discussioni e consultazioni dovrà essere riferito al Comitato federale, al Comitato regionale o al Comitato centrale, prima che sia presa una decisione definitiva sulla questione posta in discussione.

22. — Le commissioni di studio, di iniziativa e di lavoro

Allo scopo di assicurare la più larga partecipazione dei militanti all'elaborazione delle questioni di partito e alla realizzazione della sua attività, i vari organismi dirigenti devono costituire, ogni volta che sia necessario o in modo permanente, commissioni di studio, di iniziativa e di lavoro, a cui devono essere chiamati anche compagni non facenti parte degli organismi dirigenti e che siano particolarmente competenti per le questioni cui devono dedicarsi. Queste commissioni devono lavorare sotto la responsabilità degli organismi che le nominano.

23. — I funzionari di partito

Il carattere di massa del partito e la complessità delle funzioni che esso è chiamato ad assolvere, l'esperienza storica che ha reso evidente l'utilità e l'importanza del rivoluzionario professionale, esigono che un certo numero di compagni dedichino tutta la loro attività al lavoro di partito in qualità di funzionari.

La scelta e la nomina, come pure la revoca di compa-

gni funzionari, sono di competenza del Comitato di partito in cui essi lavorano. Il Comitato dirigente è responsabile dell'orientamento e del lavoro dell'apparato, il quale non deve sostituirsi ai regolari organismi dirigenti e non deve limitare l'iniziativa e la partecipazione di tutti i militanti al lavoro del partito.

24. — Il metodo di elezione degli organismi dirigenti e di controllo

Gli organismi dirigenti e di controllo di qualsiasi istanza di partito sono eletti nelle apposite assemblee con voto diretto, nominativo, secondo le modalità che di volta in volta deciderà l'assemblea. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria quando sia approvata da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea.

25. — La Commissione elettorale

Nei congressi di sezione, di federazione e nazionali viene eletta una Commissione elettorale. Ad essa ogni delegato può far pervenire motivate proposte. La Commissione elettorale propone al congresso le modalità di votazione e quindi sottopone alla discussione del congresso la lista da essa elaborata, motivando i criteri seguiti nella selezione delle candidature. Successivamente, vagliate tutte le osservazioni dell'assemblea, illustra la lista definitiva da sottoporre al voto del congresso.

I componenti la Commissione elettorale dovranno avere indiscussa serietà politica e provato attaccamento al partito.

26. — Il Comitato di cellula

L'assemblea di cellula elegge il Comitato e il segretario. Il Comitato di cellula è composto da tre o più membri che restano in carica un anno. Il Comitato dirige collegialmente il lavoro della cellula; controlla l'applicazione della linea politica del partito e l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea di cellula e degli organismi superiori. Il Comitato di cellula risponde della sua attività all'assemblea della cellula e agli organismi superiori.

27. — Il congresso e il Comitato direttivo di sezione

Il congresso di sezione è formato dai delegati eletti dalle cellule in misura proporzionale al numero degli iscritti, secondo le norme stabilite dal Comitato federale. Per le sezioni non ancora divise in cellule il congresso è sostituito dall'assemblea generale degli iscritti.

I membri del Comitato direttivo uscente e del Collegio dei probiviri uscenti, qualora non siano delegati, partecipano al congresso, possono prendere la parola, ma non hanno diritto di voto.

Il congresso viene convocato dal Comitato direttivo di sezione almeno una volta all'anno per discutere il rapporto sull'attività del Comitato direttivo e del Collegio dei probiviri della sezione, i compiti di lavoro e le altre questioni poste all'ordine del giorno; può essere convocato in via straordinaria per decisione del Comitato federale o su richiesta motivata di un terzo degli iscritti. Il congresso elegge il Comitato direttivo e il Collegio dei probiviri della sezione. Il Comitato direttivo di sezione comprende cinque o più membri. Esso elegge nel proprio seno il segretario politico e può eleggere una segreteria, distribuisce i compiti, funziona collegialmente ed è responsabile dell'orientamento e del lavoro dei comunisti

della sezione. Controlla l'attività delle cellule e dei Comitati di fabbrica o di azienda, l'esecuzione delle decisioni del congresso e degli organismi superiori alle quali ispira le proprie decisioni e la propria attività. Il Comitato direttivo di sezione risponde del suo lavoro al congresso di sezione e al Comitato federale.

Durante il congresso la presidenza esercita le funzioni del Comitato direttivo di sezione.

28. — Il congresso della federazione e il Comitato federale

Il congresso della federazione è costituito dai delegati eletti dai congressi delle sezioni in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal Comitato federale. Il congresso della federazione si riunisce almeno ogni tre anni. Viene convocato dal Comitato federale per discutere il rapporto sull'attività del comitato stesso e della Commissione federale di controllo e le altre questioni poste all'ordine del giorno. La Direzione del partito può decidere che all'ordine del giorno del congresso federale siano posti determinati argomenti.

I componenti del Comitato federale e della Commissione federale di controllo uscenti, qualora non siano delegati al congresso della federazione, vi partecipano, hanno diritto di parola, ma non di voto.

Durante il congresso la presidenza esercita le funzioni del Comitato federale.

Congressi straordinari di federazione possono essere convocati per decisione del Comitato centrale o della Direzione del partito, sentito il parere del Comitato regionale o su richiesta motivata di un terzo delle sezioni o delle cellule della federazione che raggruppino almeno un terzo degli iscritti, oppure per decisione del Comitato federale e della Commissione federale di controllo previo consenso della Direzione del partito.

Il congresso della federazione elegge il Comitato federale e la Commissione federale di controllo.

Il Comitato federale è l'organo di direzione dell'attività della federazione. Il Comitato direttivo, il segretario e la segreteria della federazione sono eletti dal Comitato federale e dalla Commissione federale di controllo riuniti in seduta comune. Sono eleggibili a tali funzioni i membri del Comitato federale. Il Comitato direttivo dirige la federazione nell'intervallo tra le riunioni del Comitato federale. La segreteria assicura la continuità del lavoro, l'esecuzione delle decisioni del Comitato federale e del Comitato direttivo e il disbrigo delle pratiche correnti. Il Comitato federale può non eleggere il Comitato direttivo laddove il numero dei suoi componenti permetta al Comitato federale stesso di esercitare la propria direzione ricorrendo ad una segreteria adeguata, nel numero e nella composizione, ai compiti di direzione operativa. Il segretario della F.G.C.I. fa parte di diritto del Comitato federale.

Il Comitato federale, la segreteria e l'eventuale Comitato direttivo funzionano ciascuno collegialmente.

Il Comitato federale è responsabile verso il Comitato centrale e verso il congresso della federazione della attuazione delle decisioni del congresso e della linea politica del partito nella propria organizzazione. Esso dirige la stampa locale, della quale nomina i direttori e i redattori; controlla l'attività di tutti gli organismi inferiori; costituisce proprie commissioni di lavoro, designandone i responsabili e i componenti e controllandone la attività. Almeno una volta all'anno il Comitato federale deve sentire e discutere un rapporto sulla attività degli eletti comunisti alle cariche pubbliche. Il Comitato federale deve riunirsi almeno una volta al mese.

I membri del Comitato federale sono considerati decaduti dopo cinque assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del Comitato federale.

29. — Il Congresso nazionale

L'istanza suprema del partito è il Congresso nazionale. Esso è convocato dal Comitato centrale ogni tre anni e

comprende i delegati di tutte le federazioni eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal Comitato centrale.

I membri del Comitato centrale, della Commissione centrale di controllo e del Collegio centrale dei sindaci uscenti, qualora non siano delegati al congresso nazionale, vi partecipano, possono prendervi la parola ma non hanno diritto di voto.

Congressi nazionali straordinari possono essere convocati su richiesta motivata di almeno un terzo delle federazioni del partito, o per deliberazione del Comitato centrale.

Il congresso discute il rapporto sull'attività del Comitato centrale, della Commissione centrale di controllo e del Collegio centrale dei sindaci e le altre questioni poste all'ordine del giorno, fissa la linea politica del partito; giudica l'attività degli organi di direzione centrale e di tutto il partito; elegge il Comitato centrale, la Commissione centrale di controllo e il Collegio centrale dei sindaci.

Durante il congresso nazionale, la presidenza esercita le funzioni ed ha i poteri del Comitato centrale.

30. — Il Comitato centrale

Il Comitato centrale è eletto dal congresso nazionale conformemente agli articoli 24 e 25 dello Statuto. Esso dirige il partito nel periodo tra due congressi, si riunisce in sessione plenaria, di norma, ogni due mesi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Esso è responsabile collegialmente dell'applicazione della linea politica fissata dal congresso nazionale. Il segretario nazionale della F.G.C.I. è membro di diritto del Comitato centrale.

Il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo riuniti in seduta comune eleggono il Segretario generale e la Direzione del partito ed hanno facoltà di eleggere il Presidente del Partito, il quale è membro di di-

ritto della Direzione e dei suoi organi esecutivi. Possono eleggere uno o più vice segretari. A tali funzioni sono eleggibili i membri del Comitato centrale.

Il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo riuniti in seduta comune definiscono la struttura degli organismi esecutivi e ne eleggono i componenti.

Il Comitato centrale costituisce le proprie Sezioni di lavoro e ne designa i responsabili; dirige gli organi centrali di stampa e gli organismi editoriali di cui designa i direttori.

Il Comitato centrale provvede a costituire nel suo seno commissioni permanenti che hanno il compito di elaborare la posizione del partito su particolari problemi della sua politica.

Le commissioni sono composte da membri del Comitato centrale ognuno dei quali viene assegnato ad una commissione. La composizione delle commissioni viene decisa dal Comitato centrale. Le commissioni provvedono ad eleggere nel proprio seno un presidente. La convocazione delle commissioni è decisa dal Comitato centrale o dalla Direzione del partito. Le commissioni elaborano sulle questioni loro sottoposte orientamenti, indicazioni, decisioni in nome del Comitato centrale alla cui esecuzione provvedono gli organi esecutivi del Comitato centrale stesso. Su proposta delle commissioni o anche della Direzione, quando lo ritengano necessario, può esser chiesta al Comitato centrale la ratifica o l'esame delle conclusioni delle commissioni.

Tutti i membri del Comitato centrale possono prendere conoscenza dei verbali e dei materiali elaborati dalle commissioni.

31. — La Direzione

La Direzione dirige il partito nell'intervallo tra le riunioni del Comitato centrale. La Direzione esamina e decide su tutte le questioni più importanti della politica del partito nell'intervallo tra le sessioni del Comitato cen-

trale, controlla e dirige la esecuzione delle direttive fissate dal Comitato centrale. La Direzione inoltre, discute e approva il bilancio generale del partito, ratifica la elezione dei segretari regionali, esamina — di norma due volte all'anno — un rapporto sui problemi organizzativi e di inquadramento dei Comitati regionali, delle federazioni e della FGCI.

32. — Organismi esecutivi della Direzione

Le decisioni sulle questioni politiche correnti e la realizzazione delle direttive politiche della Direzione sono assicurate dagli organismi esecutivi eletti dal Comitato centrale e dalla Commissione centrale di controllo, i quali decidono anche sulle altre questioni ad essi demandate dalla Direzione del partito.

Gli organismi esecutivi sono presieduti dal Segretario generale del partito. Essi coordinano le sezioni di lavoro del Comitato centrale, decidono la composizione dell'apparato del Comitato centrale e ne assicurano il funzionamento. Controllano l'indirizzo de *l'Unità* e degli organi di stampa del partito e l'attività dei gruppi parlamentari. Assicurano il collegamento degli organismi centrali con i Comitati regionali, con le federazioni, con gli organismi editoriali.

Rispondono della loro attività alla Direzione del Partito.

33. — L'anzianità di partito per i componenti degli organismi dirigenti

Possono essere eletti membri del Comitato direttivo di sezione i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di un anno, probiviri di sezione i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di due anni; membri del Comitato federale i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di due anni;

membri della Commissione federale di controllo i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di quattro anni; membri del Comitato centrale i compagni che abbiano di norma un'anzianità di partito di otto anni; membri del Collegio centrale dei sindaci i compagni che abbiano una anzianità di partito di otto anni; membri della Commissione centrale di controllo i compagni che abbiano una anzianità di partito di dieci anni. Per i compagni provenienti dalla Federazione giovanile comunista, nel calcolo di anzianità di partito vanno inclusi gli anni di appartenenza alla gioventù comunista.

In casi particolari e previo motivato giudizio possono essere chiamati a far parte degli organismi dirigenti, compagni che non abbiano l'anzianità di partito prevista, se provenienti da organizzazioni e movimenti democratici.

34. — Le cooptazioni

Nei casi in cui si rendano vacanti dei posti negli organismi dirigenti di sezione, di federazione regionali e centrali e non sia possibile attendere il congresso per nuove elezioni, o in casi di esigenze particolari, nuovi compagni possono essere chiamati a far parte di un organismo dirigente di partito (Comitato direttivo di sezione, Collegio dei probiviri, Comitato federale o Commissione federale di controllo, Comitato regionale, Comitato centrale o Commissione centrale di controllo, o Collegio nazionale dei sindaci), mediante cooptazione decisa dall'assemblea comune dell'organismo di direzione con quello di controllo.

In ogni organismo dirigente non può essere cooptato più di un terzo del numero dei suoi componenti. Ogni cooptazione deve essere decisa da un'assemblea alla quale partecipino almeno i due terzi dei membri di entrambi gli organismi.

35. — Il Consiglio provinciale del partito

In ogni provincia può essere costituito il Consiglio provinciale del partito. Esso ha poteri consultivi e deve essere riunito su decisione del Comitato federale per discutere:

a) il programma elettorale per ogni elezione generale, politica e amministrativa;

b) le campagne nazionali come il mese della stampa, il tesseramento, ecc.;

c) questioni importanti di ordine generale e locale.

Il Consiglio provinciale dura in carica quanto il Comitato federale. Esso è nominato dal Comitato federale.

36. — Il Consiglio nazionale del partito

Nell'intervallo tra i due Congressi nazionali, il Comitato centrale può convocare il Consiglio nazionale allo scopo di consultare il partito sulle seguenti questioni:

a) campagne elettorali nazionali;

b) problemi generali di orientamento politico e di azione;

c) questioni importanti di ordine generale.

Il Consiglio nazionale è formato dai membri del Comitato centrale, della Commissione centrale di controllo e del Collegio centrale dei sindaci, dai segretari regionali, dai segretari federali, dai presidenti delle Commissioni federali di controllo, dai Comitati direttivi dei gruppi parlamentari e da una delegazione del Comitato centrale della F.G.C.I. Al Consiglio nazionale inoltre possono essere inviati dal Comitato centrale compagni che abbiano funzioni dirigenti nelle federazioni, che coprano cariche pubbliche importanti o abbiano funzioni di rilievo nel movimento operaio e democratico.

37. — La Conferenza di federazione

La Conferenza di federazione è la riunione dei rappresentanti delle sezioni esistenti nel territorio della federazione, designati dai Comitati direttivi delle sezioni stesse secondo le norme stabilite dal Comitato federale.

L'ordine del giorno della conferenza di federazione è deciso dal Comitato federale. Alla conferenza di federazione partecipano di diritto i membri del Comitato federale e della Commissione federale di controllo. La conferenza ha funzione consultiva. Solo in casi eccezionali e su richiesta del Comitato federale e per decisione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, sentito il Comitato regionale, la conferenza ha facoltà di eleggere gli organismi dirigenti della federazione.

38. — La Conferenza nazionale

La Conferenza nazionale è la riunione dei rappresentanti delle federazioni provinciali del partito, designati dai Comitati federali, secondo le norme stabilite dal Comitato centrale.

Alla conferenza nazionale partecipano di diritto i membri del Comitato centrale, della Commissione centrale di controllo e i segretari dei Comitati regionali.

L'ordine del giorno della conferenza nazionale è deciso dal Comitato centrale. La conferenza nazionale ha funzione consultiva.

IX - DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

39. — Gli organismi di controllo del partito sono:

- a) la Commissione centrale di controllo;
- b) la Commissione federale di controllo;

c) il Collegio dei probiviri di sezione;

d) il Collegio centrale dei sindaci.

40. — I probiviri di sezione

Ogni sezione deve avere un collegio di almeno tre probiviri eletti dal congresso di sezione che durano in carica quanto il Comitato direttivo e rispondono della loro attività al successivo congresso di sezione. Il Collegio dei probiviri sceglie nel suo seno un presidente che provvederà al coordinamento del lavoro degli altri probiviri, alla convocazione delle riunioni e al collegamento con il Comitato direttivo della sezione, del quale entra a far parte di diritto. I probiviri hanno i seguenti compiti:

a) controllare l'applicazione dello Statuto, il rispetto della democrazia interna e della disciplina di partito da parte del Comitato di sezione, dei Comitati di cellula e dei singoli compagni;

b) esaminare le questioni che vengono loro sottoposte dal Comitato direttivo di sezione, dal Comitato direttivo di cellula e dai singoli compagni, al fine di trasmettere i risultati di tali esami agli organismi che hanno competenza di prendere le decisioni del caso; esaminare e risolvere i ricorsi che siano loro rivolti contro le misure disciplinari di cui ai punti a) e b) dell'art. 52, prese nell'ambito della giurisdizione sezionale;

c) controllare i bilanci preventivo e consuntivo e la loro rispondenza alle possibilità economiche reali della sezione; verificare ogni mese la corrispondenza delle entrate e delle uscite con le decisioni amministrative del Comitato direttivo, segnalando a questo le eventuali irregolarità.

In qualsiasi momento i probiviri hanno il diritto anche individualmente, di chiedere informazioni al responsabile amministrativo sulla situazione della contabilità e della cassa e fare gli eventuali rilievi.

41. — La Commissione federale di controllo

La Commissione federale di controllo è eletta dal congresso della federazione, dura in carica quanto il Comitato federale e risponde della sua attività al successivo congresso federale. Essa deve essere composta da un numero di membri non superiore, di norma, ad un terzo dei componenti il Comitato federale. Essa elegge nel suo seno un ufficio di presidenza composto da un presidente, un vice-presidente ed un segretario se la Commissione ha non più di dieci componenti; da un presidente, due vice-presidenti e due segretari, se ha più di dieci componenti. Designa nel suo seno un collegio dei sindaci di tre o cinque membri che esercita le funzioni di cui alla lettera e) e risponde alla Commissione di controllo. La Commissione federale di controllo ha i seguenti compiti:

a) controllare l'applicazione dello Statuto, il rispetto della democrazia interna e della disciplina di partito da parte degli organismi di partito e dei singoli compagni. Essa presenta su questa materia almeno una volta all'anno un rapporto scritto al Comitato federale;

b) collaborare col Comitato federale all'attività di educazione ideologica del partito;

c) esaminare le questioni che le vengono sottoposte dal Comitato federale, dai Comitati direttivi di sezione e dai singoli compagni, e trasmettere i risultati dell'esame agli organismi di partito competenti a prendere le decisioni del caso; esaminare e risolvere i ricorsi che le siano rivolti da organismi di partito o da singoli compagni contro decisioni disciplinari già prese nell'ambito della giurisdizione federale;

d) assistere, con consigli e proposte, il lavoro dei collegi dei probiviri senza però interferire nel loro funzionamento.

e) controllare i bilanci preventivo e consuntivo e la loro rispondenza alle possibilità economiche reali della federazione; verificare ogni mese la corrispondenza delle

entrate e delle uscite, con le assegnazioni del bilancio e con le decisioni del Comitato federale; segnalare a quest'ultimo le eventuali irregolarità; vigilare inoltre, sulla saggia conservazione del patrimonio del partito e sulla serietà delle iniziative economiche. In qualsiasi momento i membri del collegio dei sindaci hanno diritto, anche individualmente, di chiedere informazioni al responsabile amministrativo sulla situazione della contabilità e della cassa e di fare gli eventuali rilievi. A fine anno la Commissione federale di controllo deve presentare al Comitato federale una propria relazione scritta sulla tenuta dell'amministrazione.

Nei casi previsti dallo Statuto la Commissione federale di controllo si riunisce assieme al Comitato federale per le decisioni di competenza comune. I componenti l'ufficio di presidenza della Commissione federale di controllo fanno parte di diritto del Comitato federale. Il presidente fa parte di diritto del Comitato direttivo federale.

42. — La Commissione centrale di controllo

La Commissione centrale di controllo è eletta dal congresso nazionale, dura in carica quanto il Comitato centrale e risponde della sua attività al successivo congresso nazionale. Essa deve essere composta da un numero di membri non superiore ad un terzo dei componenti il Comitato centrale. Essa elegge nel suo seno un presidente due vice-presidenti e due segretari che ne costituiscono l'ufficio di presidenza e ne assicurano la continuità del lavoro.

La Commissione centrale di controllo ha i compiti seguenti:

a) controllare l'applicazione dello Statuto, il rispetto della democrazia e dell'unità nella vita interna del partito, della disciplina da parte di tutte le istanze di partito e dei singoli iscritti;

b) esaminare le questioni che le vengono sottoposte dal Comitato centrale, dai Comitati regionali, dai Comitati federali e dai singoli compagni e trasmettere i risultati dell'esame agli organismi di partito competenti;

c) esaminare e risolvere, con giudizio definitivo, i ricorsi ad essa rivolti da organismi di partito o da singoli compagni;

d) esaminare e risolvere, previo accordo con la Direzione del partito, le accuse portate contro la onorabilità personale e la condotta dei membri del Comitato centrale della Commissione centrale di controllo, dei segretari regionali, dei segretari di federazione, dei deputati e senatori in carica e dei compagni che hanno cariche pubbliche nazionali;

e) collaborare col Comitato centrale per fissare lo orientamento generale delle scuole di partito centrali, regionali e locali;

f) collaborare col Comitato centrale alla educazione ideologica, allo sviluppo, all'impiego dei quadri del partito;

g) esaminare le proposte di modificazione parziale dello Statuto del partito, elaborarle e presentarle al congresso nazionale;

h) assistere, con consigli e proposte, il lavoro delle Commissioni federali di controllo senza, però, interferire nel loro funzionamento.

La Commissione centrale di controllo, sulla base di particolari studi e rapporti, deve esaminare periodicamente in riunioni plenarie le varie questioni relative alla democrazia, all'unità e alla disciplina del partito. Nei casi previsti dallo Statuto, la Commissione centrale di controllo si riunisce assieme al Comitato centrale per le decisioni di competenza comune. I componenti l'ufficio di presidenza della Commissione centrale di controllo fanno parte di diritto del Comitato centrale. Il presidente fa parte di diritto della Direzione del partito. Il Comitato

centrale e la Commissione centrale di controllo (e, rispettivamente, i Comitati federali e le Commissioni federali di controllo) volta a volta, e per le varie questioni, concordano fra loro i modi e le forme più opportune per organizzare e attuare la collaborazione, il reciproco scambio delle informazioni, le eventuali riunioni comuni, oltre i casi previsti dallo Statuto, o l'eventuale partecipazione di membri del Comitato centrale (o del Comitato federale) ai lavori della Commissione centrale di controllo (o delle Commissioni federali di controllo).

43. — Il Collegio centrale dei sindaci

Il Collegio centrale dei sindaci è composto di tre o cinque membri, viene eletto dal congresso nazionale e risponde della propria attività al successivo congresso del partito.

Il Collegio centrale dei sindaci elegge nel suo seno un presidente.

Compiti del Collegio centrale dei sindaci sono:

a) controllare l'amministrazione centrale del partito, accertando la regolare tenuta della contabilità e verificando la corrispondenza delle spese con le assegnazioni di bilancio e con le decisioni degli organismi dirigenti;

b) controllare le iniziative economiche, la gestione dei beni del partito e l'attività finanziaria delle sue aziende.

Il Collegio centrale dei sindaci deve controllare, almeno ogni trimestre, la corrispondenza delle entrate e delle uscite con le reali possibilità finanziarie, e segnalare alla Direzione del partito le eventuali situazioni che richiedono un interessamento particolare. A fine anno il Collegio centrale dei sindaci deve presentare alla Direzione del partito una propria relazione scritta sulla tenuta dell'amministrazione centrale.

I membri del Collegio centrale dei sindaci possono richiedere in qualsiasi momento all'amministrazione centrale informazioni sulla situazione finanziaria. Essi hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni della commissione di amministrazione.

X - DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

44. — I consiglieri comunali, provinciali e regionali, i deputati regionali, i deputati e i senatori

Ogni iscritto al partito può essere candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato, purché abbia le qualità politiche e morali che lo rendano degno di rappresentare il popolo nelle cariche pubbliche elettive.

L'accettazione della candidatura a consigliere comunale, provinciale, regionale, a deputato regionale e a deputato e senatore impegna il compagno candidato a svolgere la campagna elettorale secondo le direttive del partito, in modo onesto e leale verso i compagni di lista.

Il compagno candidato a consigliere o deputato regionale, deputato e senatore è tenuto — se eletto — a mettersi a completa disposizione del partito e a mantenere un continuo contatto con il corpo elettorale e tutti i cittadini, nonché a rendere conto periodicamente della sua attività politica e dell'attuazione del programma elettorale agli organismi del partito ed ai suoi elettori.

45. — I consiglieri comunali e provinciali

La scelta dei candidati comunisti alle elezioni amministrative sarà fatta ogni volta secondo le norme e i criteri stabiliti dal Comitato centrale.

I candidati all'amministrazione di un comune in cui esiste una sola sezione di partito vengono designati dall'assemblea generale della sezione su proposta del Comitato direttivo. L'approvazione dei candidati deve essere fatta nominativamente per ogni candidato. La lista deve essere sottoposta alla ratifica del Comitato federale e della Commissione federale di controllo riuniti in sessione comune.

Nei comuni dove vi siano più sezioni le proposte per i candidati per la lista elettorale vengono concordate in una assemblea dei Comitati direttivi di sezione e dei Collegi dei probiviri, indetta dal Comitato comunale o, qualora questo non esista, dal Comitato federale e quindi sottoposte alle assemblee di sezione.

Il Comitato comunale compila quindi, sulla base delle osservazioni e proposte fatte dalle assemblee di sezione, la lista definitiva dei candidati da sottoporre alla ratifica del Comitato federale e della Commissione federale di controllo in sessione comune.

La lista dei candidati al Consiglio provinciale viene decisa dal Comitato federale in seduta congiunta con la Commissione federale di controllo sulla base delle proposte avanzate per ogni singolo collegio dalle riunioni, indette dal Comitato federale, dei Direttivi e dei Collegi dei probiviri delle sezioni di partito esistenti in ogni collegio elettorale. La lista deve essere ratificata dal Comitato regionale.

I consiglieri comunali e provinciali e gli altri comunisti investiti di cariche amministrative per mandato del partito, sono tenuti a versare al partito una quota degli eventuali emolumenti percepiti secondo le decisioni del Comitato federale. Il Comitato federale e la Commissione federale di controllo in caso di inadempienza sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti.

46. — I consiglieri e i deputati regionali

Ogni organizzazione di partito esistente nella circoscrizione provinciale o nella federazione può proporre

candidature per l'elezione dei consiglieri e dei deputati regionali.

Il Comitato federale deve sollecitare l'esercizio di questo diritto.

Il Comitato federale sceglie tra le proposte fatte e designa assieme alla Commissione federale di controllo i candidati per la circoscrizione.

La lista dei candidati alle assemblee regionali viene ratificata dal Comitato regionale, sentita la Direzione del partito.

I compagni consiglieri e deputati regionali sono tenuti a versare al Comitato regionale una quota mensile, secondo le disposizioni fissate dal Comitato regionale o dal Comitato centrale. Nel caso di inadempienza di questi impegni, gli organismi dirigenti e di controllo competenti sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti.

47. — I deputati e i senatori

Ogni organizzazione di partito esistente nella circoscrizione o collegio elettorale per l'elezione di deputati o senatori, può proporre candidature. I Comitati federali scelgono tra le proposte fatte, sentiti i comitati regionali, e designano assieme alle Commissioni federali di controllo i candidati per la provincia. I comitati regionali coordinano la composizione delle liste per le varie circoscrizioni della Regione, le approvano e le presentano per la ratifica al Comitato centrale e alla Commissione centrale di controllo.

I compagni deputati e senatori sono tenuti a versare una quota mensile da ripartirsi tra gli organismi centrali e provinciali del partito, secondo le disposizioni fissate dal Comitato centrale. Nel caso di inadempienza di questi impegni, il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti.

48. — I gruppi parlamentari comunisti

I senatori e i deputati comunisti devono costituirsi in gruppo comunista per il relativo ramo del Parlamento.

I gruppi parlamentari comunisti hanno il compito di elaborare, sulla base della linea politica generale del partito, la propria attività e le proprie iniziative intervenendo nelle discussioni parlamentari, nella elaborazione delle leggi, nella formazione dei governi, in difesa della libertà e degli interessi dei lavoratori e del popolo. È dovere di ogni parlamentare comunista partecipare attivamente ai lavori della Camera e del Senato e alle diverse commissioni e di informare regolarmente della propria attività e della attività del Parlamento il corpo elettorale che lo ha eletto. Della propria attività parlamentare, i deputati e i senatori comunisti rispondono, anche sul piano disciplinare, in primo luogo, al rispettivo gruppo parlamentare.

Ogni gruppo parlamentare elegge nel proprio seno il presidente, un Comitato direttivo e una Segreteria per il coordinamento e la disciplina dell'attività dei parlamentari. Ogni Comitato direttivo partecipa di diritto alla riunione del Consiglio nazionale del partito in rappresentanza del gruppo rispettivo.

In ogni regione i senatori e i deputati comunisti si costituiscono in gruppo parlamentare regionale e coordinano la loro attività d'intesa col Comitato regionale e con i gruppi parlamentari nazionali.

49. — I comunisti negli Enti locali

I comunisti eletti nei Consigli comunali, provinciali e regionali si devono costituire in gruppo, e devono eleggere nel proprio seno gli organi direttivi.

I consiglieri comunali, provinciali, regionali e i deputati regionali comunisti e tutti gli iscritti al partito che rivestono cariche pubbliche sono tenuti a far valere gli interessi del popolo lavoratore del comune, della provincia e della regione applicando la linea politica stabilita dagli organismi centrali e locali del partito e riferendo periodicamente agli elettori.

Un comunista che ricopre una carica pubblica deve evitare che sorgano incompatibilità tra la sua attività privata e la sua carica.

XI - DELLA DISCIPLINA E DEL COSTUMÈ DI PARTITO

50. — La disciplina di partito.

La disciplina è fattore fondamentale della compattezza, della forza e del prestigio del Partito comunista. Senza di essa il partito non potrebbe condurre con efficacia la sua lotta in difesa dei lavoratori, per la libertà, la pace e il socialismo.

La disciplina è obbligatoria per tutti i membri del partito, indipendentemente dal posto che ciascuno di essi occupa nella organizzazione e dalle cariche elettive o rappresentative che ricopre.

La base della disciplina è l'accettazione cosciente del programma e dei compiti del partito. Ciò presuppone una intensa vita democratica in tutte le istanze del partito e una lotta continua per la conquista di tutti i militanti alla linea e al lavoro del partito.

La sanzione disciplinare deve essere la misura estrema a cui si ricorre per richiamare il militante all'adempimento dei suoi doveri di comunista. Prima di prendere una sanzione disciplinare si deve far sempre opera di persuasione ispirandosi al concetto che nessuno può essere esente da difetti e che ogni compagno, il quale lavori attivamente per il partito, può sbagliare. Anche quando sia indispensabile ricorrere alla sanzione disciplinare, deve essere continuata l'azione verso il compagno colpito per persuaderlo dell'errore compiuto e della necessità della disciplina.

51. — Le sanzioni disciplinari

I. - Le misure e le sanzioni previste per i casi in cui il comunista manca ai propri doveri verso il partito sono:

- a) il richiamo orale;
- b) il biasimo scritto;

- c) la destituzione dalla carica;
- d) la sospensione dal partito da uno a sei mesi;
- e) la radiazione dal partito;
- f) l'espulsione dal partito.

Il richiamo orale e il biasimo scritto sono decisi dall'organismo dirigente dell'organizzazione a cui appartiene il compagno da richiamare o biasimare.

Le altre sanzioni, di cui ai punti c), d), e), f), sono decise dall'assemblea dell'organizzazione di base a cui è iscritto — salvo i casi previsti dal punto III — il compagno sottoposto a sanzioni, e sono confermate dal Comitato direttivo della organizzazione superiore. Le sanzioni decise dalle cellule e dalle sezioni divengono esecutive dopo che sono state comunicate alla Commissione federale di controllo che, in ogni caso, deve accertare che siano state osservate le norme di cui al successivo paragrafo II.

In casi particolari, la Commissione federale di controllo, o la Commissione centrale di controllo, d'intesa rispettivamente col Comitato federale o col Comitato centrale, può avocare a sé l'esame di una questione disciplinare e prendere la decisione in merito.

II. - Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di conoscere, dall'organo che esamina la sua posizione, gli addebiti che gli vengono fatti, e di giustificarsi; ha diritto di essere presente alla assemblea di cellula o di sezione nella quale si esamina la sua questione. Egli può ricorrere, entro un termine di sei mesi, contro la decisione presa, alla Commissione federale di controllo e, successivamente, alla Commissione centrale di controllo.

III. - I membri del Comitato federale e della Commissione federale di controllo (o del Comitato centrale e della Commissione centrale) per le sanzioni disciplinari di cui ai punti c), d), e), f), dell'articolo 52, devono essere giudicati dalla sessione comune del Comitato federale e della Commissione federale di controllo (e, rispettivamente del Comitato centrale e della Commissione cen-

trale di controllo) alla presenza di almeno i due terzi dei membri dei due rispettivi organismi.

IV. - La sospensione dall'attività politica o dalla partecipazione alla vita di partito è una misura che può essere presa dagli organismi dirigenti e di controllo della istanza di partito allo scopo di portare a compimento una indagine, o in attesa dei risultati di un'inchiesta. Gli organismi dirigenti e di controllo fissano le modalità di tale sospensione, che ha carattere cautelativo, non è una sanzione disciplinare, e può prolungarsi fino a due mesi, prorogabili a quattro in caso di comprovata necessità.

52. — Lo scioglimento di organizzazioni

In caso di estrema necessità il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo riuniti in Assemblea comune, possono sciogliere un Comitato federale. Analogamente possono procedere i Comitati federali e le Commissioni federali di controllo nei confronti di un Comitato di sezione o di cellula. La decisione del Comitato federale e della Commissione federale di controllo deve essere ratificata dalla Direzione e dalla Presidenza della Commissione centrale di controllo, sentito il Comitato regionale. Il Comitato centrale in caso di scioglimento di Comitato federale, il Comitato federale in caso di scioglimento di direttivi di sezione, procederanno alla nomina di un Comitato provvisorio incaricato di dirigere l'organizzazione e di tenere entro sei mesi il congresso straordinario.

In caso di estrema necessità il Comitato federale, d'accordo con la Commissione federale di controllo, può anche sciogliere cellule e sezioni di partito. La decisione, prima di diventare esecutiva, deve essere approvata dal Comitato centrale e dalla Commissione centrale di controllo, o, in caso di urgenza, a loro nome, dalla Direzione del partito e dalla Presidenza della Commissione centrale di controllo. Il compito di ricostituirle dovrà essere affidato ad un Comitato provvisorio nominato dal Comitato federale, in accordo col Comitato di zona o di settore o col Comitato comunale interessati.

Detto Comitato provvisorio deve provvedere alla ricostituzione della cellula o della sezione non più tardi di tre mesi dalla data dello scioglimento. Nessuna organizzazione può essere sciolta dopo che sia stato indetto il congresso federale.

53. — La pubblicità dei dibattiti e delle decisioni di partito

Le discussioni concernenti l'attività di partito e le decisioni degli organismi dirigenti e di controllo riguardano la vita interna del partito; pertanto, spetta agli stessi organismi dirigenti e di controllo stabilire se, quando e come renderne pubblico il contenuto.

Chiunque violi questa norma, comunicata ad estranei o alla stampa non di partito informazioni o documenti riservati di partito è passibile — indipendentemente dalla carica che ricopre — di sanzioni disciplinari.

54. — Il costume di partito

Ogni membro del Partito comunista deve comprendere che a lui guardano i compagni di lavoro e di studio, i vicini di casa, i conoscenti e i parenti, come ad un combattente per un mondo migliore, per una società più giusta e più sana. Egli deve perciò preoccuparsi costantemente di essere di esempio con la sua vita privata, con la condotta verso la propria famiglia, i vicini, i compagni di lavoro, con il comportamento morale, l'onestà, lo spirito di solidarietà umana e sociale di cui dà prova. Ciò è tanto più necessario quanto più il compagno è conosciuto per l'attività che svolge e per le cariche che ricopre nel partito e nella vita sociale e politica.

55. — La formazione e scelta dei quadri

La scelta, la cura e la educazione politica e ideologica dei quadri è un compito permanente del partito.

L'impiego dei quadri deve avvenire sulla base di un giudizio obiettivo e collegiale, che tenga conto di tutti gli elementi caratteristici e che permetta di affidare ai compagni quei compiti nei quali possano dare il massimo contributo al lavoro del partito.

Nella scelta dei dirigenti e dei collaboratori ogni compagno deve basarsi non sulle amicizie personali o sulle simpatie paesane, ma sull'orientamento politico e sulle capacità del militante cui si devono affidare determinati compiti, sul suo attaccamento al partito e sul suo spirito di sacrificio.

Si deve evitare di affidare ad un singolo compagno un numero di cariche superiori alle sue capacità e possibilità. In caso contrario si nuoce alla vita della organizzazione e alla realizzazione dei suoi compiti che consistono nell'attrarre al lavoro della direzione del partito il maggior numero possibile di compagni per formarli nell'attività e nella esperienza quotidiana.

XII - DELLA STAMPA DI PARTITO

56. — La stampa nazionale del partito è diretta dal Comitato centrale; quella locale dal rispettivo Comitato federale.

Gli organi centrali di stampa del partito devono conformarsi alla linea politica stabilita dal congresso nazionale e dal Comitato centrale e devono diffondere costantemente i principi del marxismo-leninismo, sostenere tutte le lotte delle masse popolari in difesa dei loro interessi, informare esaurientemente sui problemi e sui successi dei movimenti operai e progressivi di tutti i paesi e in particolare sui problemi e le conquiste dei paesi socialisti. Il Comitato federale è responsabile della linea politica del giornale e delle altre pubblicazioni della federazione, che devono essere coerenti con la linea po-

litica di tutto il partito e con le decisioni della federazione.

Almeno una volta tra un congresso e l'altro, sia il Comitato centrale che il Comitato federale devono sentire e discutere un rapporto sugli organi di stampa da essi controllati.

L'organizzazione della diffusione del quotidiano del partito e degli altri organi di stampa è uno dei compiti più importanti e permanenti dei Comitati direttivi di cellula, dei Comitati direttivi di sezione e dei Comitati federali.

XIII - DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

57. — I mezzi finanziari del partito sono costituiti dai proventi delle tessere e dalle quote di partito, da sottoscrizioni e oblazioni volontarie, dai proventi di feste, ecc.

Il prezzo della tessera è stabilito dalla Direzione del partito la quale fissa pure l'ammontare delle quote e della percentuale spettante alle varie istanze del partito e ai Comitati regionali.

La quota che ogni iscritto deve pagare deve essere adeguata alle sue reali possibilità economiche.

All'inizio di ogni anno la sezione centrale di amministrazione del partito predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente che, vistati dal Collegio centrale dei sindaci, sono sottoposti alla approvazione della Direzione del partito. La sezione di amministrazione e per essa l'amministratore ha il compito di attuare le decisioni della Direzione del partito e di compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, necessari a tal fine.

Le cellule, le sezioni, le federazioni, i Comitati regionali hanno, ciascuno, una propria distinta amministrazione, che deve essere tenuta con cura e in modo regolare. Le fe-

derazioni declinano ogni responsabilità legale per le attività amministrative delle sezioni e delle cellule.

La Direzione del partito declina ogni responsabilità legale per le attività amministrative delle organizzazioni di partito.

All'inizio di ogni anno devono essere preparati il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente e redatto l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà delle singole organizzazioni. I bilanci sono predisposti dalla commissione di amministrazione (là dove esiste), dall'amministratore negli altri casi, e sono approvati dai rispettivi organi di direzione (Comitati direttivi di sezione, Comitati federali, Direzione del partito). Il Collegio dei sindaci controlla il bilancio, verifica la regolare tenuta dell'inventario ed è responsabile della buona conservazione del patrimonio del partito. Ad ogni rinnovo delle cariche il Comitato uscente deve consegnare a quello entrante l'inventario patrimoniale. Le aziende economiche (quotidiani, case editrici, librerie, centri diffusione stampa, ecc.) devono avere una propria amministrazione autonoma retta da un proprio consiglio di amministrazione e controllata da un Collegio di sindaci.

XIV - DELLA TESSERA E DEI SIMBOLI DEL PARTITO

58. — La tessera

La tessera è il documento che attesta la regolare iscrizione del compagno al partito.

La tessera impegna alla solidarietà politica e morale di tutti i comunisti verso il compagno titolare di essa e di questi verso tutti i comunisti. La tessera esprime il legame che unisce tutti i comunisti e l'impegno di ognuno ad agire per il bene di tutti e di tutti ad agire per il bene di ognuno.

La tessera è il documento di partito più prezioso: ogni comunista deve accuratamente custodirla, continuamente portarla con sé, presentarla e mostrarla con fierezza a tutti i lavoratori.

59. — I simboli

La bandiera del Partito comunista italiano è un rettangolo di drappo rosso, la cui base è una volta e mezzo l'altezza. Nell'angolo superiore sinistro esso reca, in colore oro, la stella d'Italia a cinque punte, simbolo della unità e dell'indipendenza della Patria, e la falce e il martello, simboli del lavoro. Sotto questi simboli, sono ricamate orizzontalmente le lettere « PCI ». Legato all'asta della bandiera è un nastro dai colori nazionali: verde, bianco e rosso.

Nelle pubbliche manifestazioni e nelle ricorrenze, la bandiera del partito deve essere portata, o esposta, insieme con la bandiera nazionale.

Gli inni da eseguire nelle manifestazioni ufficiali di partito sono: l'« Internazionale », l'« Inno dei lavoratori », l'« Inno di Mameli » e « Bandiera Rossa ».

I N D I C E

	Pag.
Preambolo	3
I — Del Partito	» 6
II — Dei doveri e dei diritti del militante	» 8
III — Cellule, sezioni, federazioni	» 10
IV — I Comitati comunali, cittadini e di zona	» 12
V — Il Comitato regionale	» 13
VI — I giovani comunisti	» 14
VII — Della vita interna e della democrazia del partito	» 15
VIII — Degli organismi di direzione	» 19
IX — Degli organismi di controllo	» 27
X — Delle cariche pubbliche elettive	» 33
XI — Della disciplina e del costume di partito	» 37
XII — Della stampa di partito	» 41
XIII — Dell'amministrazione del partito	» 42
XIV — Della tessera e dei simboli del partito	» 43